

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUSTINELLI, SENESI, LOTTI e VISCONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1987

Sostituzione del sesto comma dell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, in
materia di alloggi economico-popolari

ONOREVOLI SENATORI. – Il primo comma dell'articolo 8 della legge 27 aprile 1962, n. 231, e il sesto comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, prescrivono che un alloggio di tipo popolare ed economico, costruito a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo e acquisito in proprietà, nei limiti di legge, dall'assegnatario, con pagamento rateale del prezzo o in unica soluzione o a riscatto, non possa essere alienato se non siano trascorsi almeno quindici anni dalla stipula del relativo contratto.

Successivamente il settimo comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ha stabilito – per le nuove acquisizioni posteriori alla legge stessa – il periodo di dieci anni entro il quale sussiste il divieto di alienazione (e

comunque fino a quando non ne sia stato pagato l'intero prezzo).

In tal modo, permane, per alloggi costruiti con le stesse norme e acquisiti in proprietà, un doppio regime vincolistico, che ormai appare di scarsa portata ed oggettivamente difficile da giustificare, tenendo conto della molteplicità delle situazioni familiari ed economiche che possono verificarsi.

Un limite uniforme di dieci anni, valido per tutti coloro che intendano alienare l'alloggio, consentirebbe certamente di evitare ingiustificate disparità di trattamento – di fronte a situazioni identiche – come quelle operate dal legislatore del 1962 e da quello del 1977.

È infatti fuori di dubbio che la norma della legge n. 513 del 1977 sia più favorevole all'assegnatario – in ordine alla disciplina del

trasferimento della proprietà - rispetto a quella precedente.

Sotto tale profilo è stata anche sollevata questione di legittimità costituzionale:

a) del congiunto-disposto dagli articoli 27 e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, in relazione all'articolo 8, comma primo, della legge 27 aprile 1962, n. 231, per contrasto con l'articolo 3, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui non viene estesa agli assegnatari degli alloggi di tipo economico e popolare, soggetti al precedente regime della compravendita con riserva della proprietà e titolari di situazioni giuridiche «non esaurite», la norma più favorevole, contenuta nel comma settimo dell'articolo 28 della legge n. 513 del 1977, del divieto decennale d'alienazione dell'alloggio, decorrente dalla data di stipulazione del contratto di compravendita;

b) dell'articolo 8, comma primo, della legge 27 aprile 1962, n. 231, nella parte in cui sostituisce l'articolo 16, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per violazione dell'articolo

3, comma primo, della Costituzione laddove stabilisce il divieto di alienazione quindicennale, decorrente dalla data di stipulazione del contratto di compravendita con riserva della proprietà a favore dell'Istituto autonomo delle case popolari (IACP), per gli assegnatari di alloggi di tipo economico e popolare che abbiano scelto il pagamento rateale del prezzo, e non invece un divieto decennale a condizione che sia stato integralmente pagato il prezzo dell'alloggio (Ordinanza emessa il 22 ottobre 1982, dal tribunale di Torino - Reg. Ord. n. 208/1983).

L'approvazione del presente disegno di legge - che si raccomanda vivamente agli onorevoli senatori - consentirebbe di risolvere, nel modo più chiaro e tempestivo (in attesa di un generale riordino della materia dei riscatti di alloggi di edilizia residenziale pubblica), un problema insorto da molto tempo che interessa ormai migliaia di famiglie spesso costrette, in condizioni di effettivo bisogno, a violare la legge o a subirne le immotivate e pesanti conseguenze.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il sesto comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è sostituito dal seguente:

«L'alloggio acquistato non può essere trasferito per atto tra vivi per la durata di dieci anni dalla data del contratto. È abrogato il primo comma dell'articolo 8 della legge 27 aprile 1962, n. 231».